



COMUNE DI CASTELMAGNO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI - ADEGUAMENTO AL D. LGS. N.135/99.

L'anno **duemila** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore 13,30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

		Pres.	Ass.
1) RIGNON	Giovanni	X	
2) ARNEODO	Marco	X	
3) MARTINI	Loris	X	
4) DONADIO	Claudio	X	
5) EINAUDI	Silvio	X	
6) ARNEODO	Anna Maria	X	
7) ARGELLI	Mauro	X	
8) FAVOLE	Pier Augusto	X	
9) ORSITTO	Fulvio		X
10) GHIGNONE	Gian Paolo	X	
11) DONADIO	Margherita	X	
12) BENZI	Giancarlo	X	

Assiste il Signor dott. Giancarlo Presta, Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Con provvedimento consiliare n.31 adottato nella seduta del 13.12.1997 ed esecutivo ai sensi di legge venne approvato il Regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai documenti amministrativi e per la tutela dei dati personali ai sensi delle Leggi 08.06.1990 n.142, 07.08.1990 n.241 e 31.12.1996 n.675;
- In data 11.05.1999 è stato approvato il D.Lgs. n.135, contenente disposizioni integrative della legge 31.12.1996 n.675 sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, il quale, in particolare al Capo I, definisce i principi generali che autorizzano i soggetti pubblici a trattare dati sensibili o attinenti a particolare provvedimenti giudiziari, mentre al Capo II individua alcune rilevanti finalità di interesse pubblico per il cui perseguimento è consentito il trattamento di dati sensibili, nonché le operazioni eseguibili ed i tipi di dati che possono essere trattati;
- L'art.3 del D.Lgs. 135/99 detta, inoltre, una serie di regole necessarie per garantire un corretto trattamento dei dati sensibili stabilendo innanzitutto che, di norma, le pubbliche amministrazioni svolgono le proprie attività istituzionali mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali non sensibili, solo quanto ciò non sia possibile, la pubblica amministrazione è autorizzata a trattare dati sensibili precisando, però, che questi ultimi sono essenziali all'effettuazione delle attività istituzionali dell'Ente pubblico;
- Si tratta di un'autorizzazione di carattere generale ma, nel contempo, limitata dalla reale impossibilità per la pubblica amministrazione di avvalersi del trattamento di dati anonimi o personali non sensibili per il perseguimento di determinati fini istituzionali;
- L'art.5 co.2 del D.Lgs. 135/99 ha sostituito l'art.22 co. 3 della L.675/96 stabilendo che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa previsione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, o se previsto dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge 675/96. Nell'ipotesi in cui manchi tale esplicita autorizzazione le pubbliche amministrazioni possono richiedere direttamente al Garante l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il

trattamento dei dati sensibili;

- Accanto a tali soluzioni viene prospettata una strada ulteriore per potere procedere al trattamento dei dati sensibili, prevista dall'art.5 co.3 del D.Lgs. 135/99 che inserisce il comma 3 bis all'art.22 della Legge 675/96: la possibilità per l'ente pubblico, in mancanza di specificazione legislativa in merito ai tipi di dati od alle operazioni eseguibili, di regolamentare tali elementi;

- Da ciò ne consegue che il trattamento dei dati sensibili può essere disciplinato non solo mediante previsione legislativa, ma anche attraverso un regolamento comunale semprechè la legge abbia preventivamente specificato la rilevante finalità;

- A tal fine è necessario adeguare il regolamento a suo tempo approvato concernente l'accesso agli atti amministrativi e la tutela dei dati personali, con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 135/99;

- Esaminata la proposta di adeguamento così come predisposta dall'Ufficio di Segreteria;

- Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142 come sostituito dall'art.13 co. 3 della Legge 03.07.1999 n.265.

- Richiamata la Legge, 15.05.1997 n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" ed in particolare l'art.17 co.85 e 33;

- Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi dell'art.17 co. 68 della citata Legge 127/97;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n.zero astenuti su n.11 Consiglieri presenti e n.11 votanti

D E L I B E R A

1) Il Regolamento comunale per l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai documenti amministrativi e per la tutela dei dati personali, adottato con deliberazione consiliare n.31 del 13/12/1997, esecutiva ai sensi di legge, è ope legis e nel suo complesso aggiornato e specificatamente integrato come segue ai sensi del D.Lgs. 11.05.1999 n.135;

ART.39/bis

ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE.

Per attività che perseguono rilevanti finalità di pubblico interesse si intendono quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa nei suoi vari profili.

Le attività in argomento sono individuate per il trattamento dei dati sensibili dal D.Lgs. 135/99, da altre leggi e dal Garante in base a quanto previsto dall'art.22 della Legge 675/96.

ART.39/ter

RILEVANTI FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE NON RISCONTRABILI CON RIFERIMENTO AL D.LGS.135/99- INDIVIDUAZIONE, CRITERI, RAPPORTI CON IL GARANTE

Per l'individuazione dell'attività Istituzionali non riferibili alle rilevanti finalità di pubblico interesse di cui al D.Lgs. 135/99 e consentire quindi al Garante la protezione dei dati personali con l'adozione dei relativi provvedimenti ai sensi dell'art.22 co.3 e 3 bis della Legge 675/96, si assumono i seguenti criteri:

- a) individuazione e configurazione dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale;
- b) esame dell'interesse pubblico di cui al precedente punto a) al fine di verificare la riconducibilità o meno al quadro normativo del D.Lgs. 135/99;
- c) Esame delle attività istituzionali in rapporto al trattamento dei dati sensibili;
- d) Comunicazione al Garante delle attività individuate per le quali la finalità di rilevante pubblico interesse non è stabilita direttamente dalla Legge.

ART.39/quater

TIPOLOGIA DEI DATI ED OPERAZIONI ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO INDIVIDUATE DALLA LEGGE O DAL GARANTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE DEFINIZIONI

Qualora la Legge o il Garante nell'individuare le rilevanti finalità di pubblico interesse non definiscono le tipologie di dati e le operazioni eseguibili il Comune, per un corretto svolgimento delle attività istituzionali, determina quali tipi di dati sensibili sono trattabili e, quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate assumendo a riguardo atto deliberativo della Giunta Comunale. La definizione in argomento può avvenire anche con rimando alla specifica legge o disposizione del Garante qualora ciò risultasse esaustivo allo scopo. Ai contenuti della deliberazione di

cui sopra verrà data adeguata diffusione in argomento annualmente o anche entro termini infrannuali qualora ciò si rendesse necessario per innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali. Di quanto sopra dovrà tenersi conto nell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96.

ART.40/bis
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.135/99 ogni responsabile del servizio adotta specifiche disposizioni organizzative idonee alla corretta applicazione del decreto stesso coerentemente con la Legge 675/96 e con particolare attenzione a: a)corretta gestione del rapporto Amministrazione/Cittadino; b)semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali; c)definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili. Ogni responsabile disporrà altresì opportune misure di controllo riferendo, qualora richiesto dal Sindaco, in merito alla concerta applicazione delle norme in argomento e ad eventuali problematiche.


ART.40/ter
PRINCIPI GENERALI

In ogni caso e salve più specifiche disposizioni di Legge, il trattamento dei dati dovrà rispettare i principi di pertinenza, di necessità e di non eccedenza così come enunciati ed intesi dall'art.3 del D.Lgs. 135/99 nonché le modalità di cui all'art.2 dello stesso decreto legislativo.


- Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.17 co.33 della legge 15.05.1997 n.127 e, pertanto, verrà trasmessa all'Organo regionale di controllo nei termini e con le modifiche previste dalla normativa vigente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.


IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione / stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal **2 MAR. 2000** al **17 MAR. 2000** ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n.142.


OPPOSIZIONI
2 MAR. 2000

Li.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr Giancarlo Presta)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

TRASMESSA al CO.RE.CO. il **2 MAR. 2000** Prot. N. **347**

RICEVUTA dal CO.RE.CO. il..... Prot. N.

Elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. il.....(art.17, comma 42 della Legge15/5/1997, n.127).

DIVENUTA ESECUTIVA in data

- per scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 17, comma 40 della Legge15/5/1997, n.127);
- per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza dei vizi di legittimità (art.17, comma 40 della Legge15/5/1997, n.127);
- per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr Giancarlo Presta)

